

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELEONORA ISAIA

Seduta del 25/09/2024

FATTO

Parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 21/09/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/12/2022. Dopo aver invano esperito il reclamo in data 20/03/2024 per non aver ottenuto il pieno rimborso delle commissioni non godute, si è rivolta all'Arbitro chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.132,16 di cui € 549,60 a titolo di "spese di istruttoria" e € 1.582,56 a titolo di "commissioni intermediario incaricato". In via subordinata, "ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi".

In ogni caso ha altresì chiesto:

- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o il diverso importo ritenuto liquidabile in maniera equitativa, per l'assistenza necessaria da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro;
- la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura del ricorso;
- la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.



Parte resistente, nelle controdeduzioni, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento nel dicembre 2022, ha riferito che il contratto riporta in modo chiaro e analitico quali commissioni siano soggette a rimborso e quali invece restino a carico del cliente. In breve, non sono oggetto di rimborso né le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo, né le "spese di intermediazione", in quanto comprendono costi e oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta, dalla fase di pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Con specifico riferimento alle spese di intermediazione, parte resistente ha precisato di essere priva di legittimazione passiva, in quanto versate all'agente distributivo. Sono invece rimborsabili gli interessi nominali, così come in effetti riconosciuto a parte ricorrente in sede di conteggio estintivo.

L'intermediario resistente ha, in seguito, dichiarato, con il mero intento di intrattenere rapporti cordiali con la clientela e con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, di essere disponibile a corrispondere a parte ricorrente l'importo di € 365,82, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia per il contratto di finanziamento, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. del cod. civ..

Ha infine concluso chiedendo in via principale di rigettare il ricorso; in via subordinata di ritenerlo carente di legittimazione quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".



Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame, si dà atto che è stata versata agli atti copia integrale del contratto da cui risulta la descrizione degli oneri applicati al finanziamento che consistono in "Spese di istruttoria" e "Spese di intermediazione". E' stato altresì allegato il conteggio estintivo che mostra l'estinzione del prestito dopo 48 rate sulle 120 complessive, riconoscendo a parte ricorrente esclusivamente un abbuono a titolo di interessi corrispettivi non maturati. Non constano ulteriori rimborsi di quote non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale, recante data coincidente con quella indicata nel conteggio estintivo.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva: si tratta di un agente in attività finanziaria. Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimità passiva sollevata da parte resistente con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario distributore, si osserva che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (ex. multis Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023).

Occorre a questo punto definire la natura *upfront* o *recurring* delle commissioni oggetto di controversia, applicando la norma in precedenza descritta che stabilisce la rimborsabilità di tutte le voci di costo legate al finanziamento. Sulla base della descrizione fornita nel contratto e tenuti in considerazione gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali e del Collegio di Torino, le spese di intermediazione sono classificate *recurring*, mentre le quelle di istruttoria *up front* (Collegio di Torino, decisione n. 655/2024; Collegio di Milano, decisioni nn. 2720/23 e 7488/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 4476/2023 e 8109/2023; Collegio di Roma: decisioni nn. 7375/2023 e 8841/2023; Collegio di Bologna: decisioni nn. 4836/2023 e 7284/2023; Collegio di Bari: decisioni nn. 3470/2023 e 5773/2023).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, la quantificazione delle voci di costo da riconoscere alla parte ricorrente è rappresentata nella seguente tabella.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,18%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,90%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di intermediazione				2.637,60	Recurring	60,00%	1.582,56		1.582,56
Spese di istruttoria				916,00	Upfront	39,90%	365,50		365,50
Totale				3.553,60					1.948,06

Campi da valorizzare
Campi calcolati

L'importo come sopra calcolato (€ 1.948,06) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.132,16) in quanto quest'ultima ha effettuato i calcoli con il criterio pro rata temporis per tutte le voci di costo.

Parte ricorrente ha chiesto, inoltre, il rimborso delle rate eventualmente trattenute in eccesso, la corresponsione delle spese di assistenza difensiva, la refusione delle spese per la procedura di ricorso e gli interessi legali dalla data del reclamo.

La richiesta di rimborso di rate trattenute in eccesso non può essere accolta in quanto formulata in termini generici, non supportata da evidenze prodotte dal ricorrente e, quindi, priva di prova (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017; Collegio di Torino n. 3119/2023).

La richiesta di ristoro delle spese legali non viene accolta in quanto il Collegio di Torino, in linea con le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, ritiene le stesse non rimborsabili, data la serialità del contenzioso in esame.

Infine, con riferimento alla refusione degli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la corresponsione degli interessi legali dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.948,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA